

Giudice di pace, Reggio Emilia, 23/01/2019, n. 57

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA

L'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Emilia nella persona del Giudice di Pace Dott. _____, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. _____ R.G. contenzioso promossa da:

XXXX ricorrente rappresentato e difeso _____ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Reggio Emilia,

ricorrente

contro
YYYY

resistente

regolarmente costituita

CONCLUSIONI.

Per il ricorrente: come assegnate in ricorso

Per la resistente: come rassegnate In comparsa

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato presso la cancelleria dell'intestato ufficio XXXX, in qualità di proprietario del mezzo sanzionato, ha proposto opposizione avverso il verbale indicato in epigrafe con cui è stata contestata, allo stesso, la violazione di cui all'art. 142, comma 8 del C.d.S. per aver superato la velocità consentita di 29,70 km/h.

Eccepiva il ricorrente la intervenuta violazione del diritto di difesa dello stesso in quanto nel verbale opposto non risultano indicati gli estremi del decreto del Prefetto di Reggio Emilia che, autorizza la rilevazione della velocità con mezzi elettronici nel luogo ove è stata accertata la opposta violazione.

Eccepiva ancora la mancata prova della taratura, della omologa e del corretto funzionamento dello strumento utilizzato denominato "Scout Speed", la mancata segnalazione e visibilità del luogo e modo di rilevazione, nonché l'assenza di immediata contestazione.

Il GdP dott. _____ provvedeva con decreto a, fissare l'udienza per la comparizione delle parti e, contestualmente, sospendeva d'esecuzione del provvedimento.

Si costituiva presso la cancelleria del giudice adito la resistente YYYY asserendo la regolarità dell'accertamento esperito, effettuato con apparecchio denominato Scout -Speed.

Dichiarava ancora; in merito alla eccepita mancata contestazione immediata che la stessa, stante la modalità di accertamento posta in essere, non risulta necessaria, come non risulta necessario il preventivo avviso di controllo elettronico velocità a mezzo di cartelli. Ha infine allegato in atti il Corpo PM copia della avvenuta omologa e taratura della strumento utilizzato.

Occorre preliminarmente esaminare, anche in virtù del principio della ragione più liquida, la eccepita violazione del diritto di difesa sollevato dal ricorrente il quale ha lamentato l'assenza, in verbale, della indicazione degli estremi del decreto del Prefetto di Reggio Emilia. che autorizza la rilevazione della velocità con mezzi elettronici, senza onere di immediata contestazione.

Invero la Suprema Corte con sentenza n. 26441 del 20.12.2016 ha affermato che "la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio

che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione".

Nel corso della svolta istruttoria è stato accertato:

- che l'infrazione è stata rilevata su strada extraurbana secondaria (circostanza non contestata in atti dalla resistente), a mezzo di apparecchio scout speed che consente il rilevamento a distanza delle violazioni;
- che il trasgressore non è stato immediatamente fermato;
- che il verbale di contestazione risulta privo della indicazione, degli estremi del decreto Prefettizio che autorizza l'utilizzo o l'installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del C.d.S. senza obbligo di contestazione immediata.

Orbene, a parere dei giudicanti, risulta indubbia l'applicazione del disposto di cui all'art. 4 del Decreto Legge 20/06/2002 n. 121, G.U. 21/06/2002 n. 144 al caso in esame che al comma 1 recita "Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992; n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui: all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2".

Il comma 4 precisa poi che: "Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi è l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".

La resistente, di contrario avviso, ha sostenuto che il decreto in esame risulta applicabile esclusivamente alle postazioni di controllo per il rilevamento della velocità stazionate lungo la rete stradale, fra cui non rientra lo scout speed in quanto trattasi di dispositivo mobile di misurazione della velocità "in maniera dinamica.

In verità, come correttamente sottolinea il pronunciamento del Tribunale di Paola a firma del dott. Fr. Ca., con sentenza del 22 novembre 2018, "nell'ambito delle postazioni per il rilevamento della velocità, l'unica reale distinzione è quella tra postazioni fisse, ossia a carattere permanente, e postazioni mobili, ossia a carattere, temporaneo (cfr. Cass. nn. 9117/2018, 8478/2016) un'apparecchiatura come lo scout speed, allora, non sembra poter costituire un tertium genus poiché si presenta alla stregua di una postazione mobile, tenuto conto che l'apparecchiatura è comunque mobile, mentre ad essere dinamica è solamente la modalità di misurazione della velocità; infatti, lo stesso art. 3 del decreto del 15.8.2007 parla di "dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica"; parimenti, nel decreto di approvazione del dispositivo n. 1323 del 8.3.2012; così come in quelli successivi per estensione, si precisa che lo scout speed va installato a bordo di veicoli impiegati da organi di polizia stradale "per operare, sia in condizioni di movimento che in modalità stazionaria" (perviene alle medesime conclusioni, ma con motivazioni in parte diverse, Trib. Belluno 12.10.2017, n. 535)".

Dovendo allora effettuarsi una esegesi dell'art. 4 del Decreto Legge 20106/2002 n. 121, GM. 21/06/2002 n. 144, già una prima interpretazione

letterale suggerisce, come anticipato, la incontrovertibile applicabilità della norma de qua al tipo di accertamento in esame.

Si legge infatti che è consentito agli organi di polizia "utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico" sulle strade individuate in apposito decreto prefettizio ove la vocale "o" viene chiaramente indicata in modo disgiuntivo e ove la parola "utilizzo" non limita la portata del disposto normativo ad un tipo o ad un genere specifico di apparecchio di controllo della misurazione della velocità (mobile o fisso) e neppure ad un tipo specifico di modalità di misurazione (statica o dinamica) ricomprendendo invece tutti i "dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico".

Pertanto l'utilizzo da parte degli organi di polizia dello scout speed (dispositivo di postazione mobile di rilevamento della velocità) rientra nel disposto di detta norma, con la conseguenza che, come ribadito dalla Suprema Corte con sentenza n. 26441 del 20.12.2016, "la mancata indicazione degli estremi del decreto Prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase eventuale di opposizione".

Per quanto motivato l'opposto verbale deve essere annullato.

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

Il G.d.P. di Reggio Emilia

- Annulla il verbale n°V/234A/2018 del 15.06.2018;

- Spese compensate.

Reggio Emilia, lì 16/01/2019

Depositata in Cancelleria il 23/01/2019
